



UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Ordinanza del Sindaco per il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e/ o bicchieri di vetro

Entra in vigore da oggi, giovedì 3 settembre 2015, l'ordinanza sindacale che vieta la vendita per asporto di bevande in bottiglie e in bicchieri di vetro da parte di esercenti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Il divieto scatta dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del giorno successivo per tutti i giorni dell'anno e su tutto il territorio cittadino. Il provvedimento scaturisce da motivi di tutela dell'ordine e delle sicurezza pubblica .

Come previsto dall'ordinanza *in allegato* è anche vietato consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale; somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale. Gli esercenti dovranno esporre in modo visibile al pubblico mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta confermata, invece, la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica.



346 R.O
del 3/09/2015

Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. legge 25 agosto 1991, n. 287).

IL SINDACO

PREMESSO

CHE l'Amministrazione Comunale è impegnata a contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e degrado anche legato all'abuso di bevande alcoliche, in considerazione della valenza di interesse generale delle problematiche sociali che da questi fenomeni possono derivare;

CHE occorre impedire comportamenti incivili e violenti favorendo così la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei cittadini;

CHE spesso si sono registrati episodi trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Visti:

L'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in Legge 125/2008;

L'art. 6 della Legge Regionale n. 21 settembre 2007, n. 29;

L'art. 14 bis, comma 2 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modifiche;

L'art. 87 R.D. 18.06.1931, n. 773;

L'art. 15 della Legge 121/81;

L'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA





dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del giorno successivo di tutti i giorni dell'anno per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale

Il divieto di vendita per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc);

Di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.

Di esporre in modo visibile al pubblico mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

- Fatta salva ogni altra sanzione in materia, l'inottemperanza a quanto stabilito è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis co. 1 - 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Qualora l'infrazione sia commessa da titolari di autorizzazione per l'attività di somministrazione o di vendita si procederà all'adozione del provvedimento di sospensione **NON INFERIORE A GIORNI 3**;
- L'inottemperanza al provvedimento di sospensione può comportare la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi commerciali.
- resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- al Prefetto di Avellino;
 - al Comando Carabinieri;
 - al Questore di Avellino;
 - alla Segreteria generale, per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;
 - all'Addetto Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione attraverso un comunicato stampa in cui dovrà essere riportato il dispositivo del presente provvedimento, la portata e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione;
- La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.





INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO
Paolo Foti

Avellino, 3 settembre 2015